

- Difesa del mare
- Responsabilità per danno ambientale
- Inapplicabilità
- Fatto di inquinamento
- Pericolo di inquinamento
- Attivazione
- Recupero delle spese
- Responsabilità legale
- Colpa
- Cause di giustificazione
- Indifferenza

AMBIENTE

TAR LAZIO, SEZ. II BIS  
27 LUGLIO 2021, N. 8970

## LA SALVAGUARDIA DEL MARE SI PUÒ ESERCITARE ANCHE SENZA DANNO AMBIENTALE

di Ester Bonifacio, B&amp;P Avvocati

### La sintesi

L'art. 12, legge n. 979/1982 («Disposizioni per la difesa del mare») non richiede accertamenti in merito alla sussistenza di un danno ambientale, potendo l'attività amministrativa di salvaguardia del mare essere attivata in presenza di un fatto o di un mero pericolo di inquinamento. Si tratta, peraltro, di una fattispecie di responsabilità legale, che consente il recupero delle spese sostenute a prescindere dalla colpa delle figure coinvolte nel trasporto marittimo o dalla presenza di cause di giustificazione.


### Il fatto

In data 31 agosto 2005, in prossimità dell'ingresso al porto di Ortona, un motoponte, di proprietà di una società terza e trasportato dai ricorrenti, è affondato

in mare. Pertanto, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha incaricato immediatamente la Capitaneria di Porto dell'assistenza antinquinamento ai sensi dell'art. 12, legge n. 979/1982 («Disposizioni per la difesa del mare»). Con successivo provvedimento, il ministero ha chiesto, poi, a tutti i soggetti coinvolti nel trasporto, il rimborso dei costi sostenuti. Avverso questo provvedimento hanno promosso ricorso la società proprietaria e il comandante del rimorchiatore. Nel contesto delineato, i ricorrenti ritenevano che la responsabilità dell'inquinamento dovesse essere ascritta unicamente al proprietario del motoponte.

### La legittimità

Il Tar Lazio, nel respingere il ricorso, ha



chiarito che le misure previste dalla legge n. 979/1982 sono esercitabili d'ufficio nel caso in cui: (i) il soggetto obbligato non vi provveda a seguito di diffida o (ii) le attività dallo stesso poste in essere non producano gli effetti previsti nei termini assegnati, oltre che, comunque, (iii) nei casi di urgenza. In tutte queste ipotesi, la legge riconosce, poi, il diritto al recupero delle spese sostenute. Secondo i giudici, si tratta, più precisamente, di una previsione a carattere speciale, correlata a una situazione di emergenza e prevista per far fronte a una delle principali fonti di inquinamento delle acque marine. Di conseguenza, la fattispecie esula dall'ambito della responsabilità per danno ambientale e, ai fini dell'attivazione delle misure previste per legge, è sufficiente un fatto di inquinamento o

un mero pericolo di inquinamento; non a caso, l'art. 2, legge n. 979/1982 omette qualsiasi riferimento o rinvio agli elementi costituiti dell'illecito, a differenza dell'art. 311, comma 2, D.Lgs. 152/2006 (che disciplina l'azione risarcitoria in caso di danno ambientale). Da ciò deriva, a detta del Tar, che l'obbligo di rimborso è posto a carico di colui che, anche sulla base di una valutazione meramente sommaria, appare collegato alla fonte di inquinamento per essere armatore o proprietario del natante contingentemente implicato nel fatto, a prescindere da ogni valutazione in tema di colpa o dalla presenza di eventuali cause di giustificazione.

Il medesimo principio è stato, poi, ribadito anche dalla sentenza del Tar Lazio, sez. II *bis*, 28 luglio 2021, n. 9016.